



## Protocollo d'intesa sull'utilizzo del Portale Deposito atti Penali (PDP) e delle Caselle PEC munite di valore legale per l'invio degli atti previsti dall'Art. 24 D.L. n. 137/2020

Stipulato tra:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
- Camera Penale Salernitana

Addì 12 Novembre 2020, presso lo studio del Procuratore della Repubblica, Torre F piano X Cittadella Giudiziaria si sono riuniti:

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

- Il Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli
- Il Procuratore Aggiunto delegato per l'Innovazione digitale Luca Marini
- Il Sostituto Procuratore Dott.ssa Claudia D'Alitto, Magrif

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno,

- Il Presidente del COA Avv. Silverio Sica

Per la Camera Penale Salernitana,

- Il Presidente Avv. Luigi Gargiulo

-----

Visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli Avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

Visto il provvedimento 11/5/2020 prot. N. 5477 del Direttore Generale S.I.A. Del Ministero della Giustizia, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici, con il quale è stata data esecuzione a quanto previsto dall'Art. 83 c. 12 quater.1 del citato decreto;

Vista la successiva nota della D.G.S.I.A. assunta a prot. 1850.E del 13/5/2020, che illustra in dettaglio la nuova funzionalità di SICP che consente agli Avvocati di trasmettere telematicamente:

- a) Gli atti di nomina del difensore di fiducia;
- b) Gli atti (memorie, documenti, richieste e istanze) indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Dato atto che questa Procura della Repubblica, a seguito di protocollo d'intesa con l'Avvocatura siglato in data 15 settembre 2020 ha sperimentato con esito positivo l'utilizzo del Portale deposito atti penali, come attestato dal Direttore coordinatore dell'Area Penale con relazione del 12/9/2020, trasmessa alla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati con nota prot. 3698/20 U del 25/09/2020 ai fini dell'emissione del decreto per l'attribuzione di valore legale agli atti così depositati.

Atteso che risulta emanato decreto ministeriale di autorizzazione ad avvalersi del Portale di depositi atti penali e comunque o l'art. 24 del D.L. n. 137 del 28/10/2020, al comma 3, prevede che *"Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati"*.

Visto inoltre L'art. 24 comma 4 D.L. 137/2020, che introduce per la durata del periodo emergenziale un'ulteriore modalità di trasmissione con valore legale di atti in via telematica, prevedendo che *"Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 , convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio"*, nonché i successivi provvedimenti attuativi emanati dal Direttore Generale S.I.A. con prot. 10667 del 4/11/2020 e prot. n. 10791 del 9/11/2020;

Ritenuto opportuno, per assicurare il corretto utilizzo dei canali predisposti per l'invio telematico di atti aventi valore legale, Portale depositi telematici e PEC, adottare protocollo d'intesa con l'Avvocatura

SI CONVIENE

**A) QUANTO AL PORTALE DEI DEPOSITI ATTI PENALI**



1) Il deposito della nomina nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, una volta intervenuta la *discovery* degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415 -bis c.p.p., deve essere effettuato attraverso Portale Deposito Atti Penali (PDP), accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite smart card e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel Re.Gind.E. con ruolo avvocato. Si allega al presente protocollo manuale di utilizzo della procedura informatica ad uso degli Avvocati;

2) Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel Re.Ge.WEB dell'emissione dell'avviso conclusione indagini nonché la corretta indicazione dell'Avvocato difensore nella scheda dell'indagato, quando pervenuta in fase antecedente l'avviso ex art. 415 bis c.p.; la Procura vigilerà sulla corretta e sistematica annotazione di tali informazioni;

3) Qualora la nomina fiduciaria sia stata rilasciata successivamente alla notifica dell'Avviso conclusione indagini, l'Avvocato provvederà al deposito telematico della stessa attraverso il Portale depositi atti penali. L'accettazione della nomina comporterà automaticamente l'aggiornamento delle informazioni a RGNR e consentirà l'invio a mezzo Portale degli atti previsti dall'art. 415 -bis, comma 3 c.p.p.. Allorché la qualità di difensore derivi da nomina rilasciata in fase antecedente l'avviso, ma non ancora annotata a RGNR, l'Avvocato potrà ri-caricarla attraverso il portale, così da sbloccare l'invio degli atti successivi;

4) L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati negli artt. art. 4 e 5 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ed essere caricato secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento, ovvero:

- l'atto del procedimento da depositare deve essere in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;

- i documenti allegati all'atto del procedimento in formato di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti: sono in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi;
- le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES; gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;
- la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti o istanze è pari a 30 Megabyte;

Inoltre, al fine di evitare blocchi informatici nella procedura di acquisizione degli atti o del riconoscimento automatico del testo, andranno evitate nella compilazione del documento firmato digitalmente le abbreviazioni (es. proc. pen.) o le sigle (es. art. 415 bis c.p.p.) e le parole andranno trascritte per esteso.

5) La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

6) Nella prima fase di attuazione del presente protocollo, almeno fino al 31/12/2020, dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e dei documenti, l'Avvocato procederà all'invio, tramite PEO (posta elettronica ordinaria) della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria in uso alla segreteria del Pubblico Ministero come da elenco allegato. La Procura si riserva la trasmissione degli elementi relativi ad eventuali nuovi abbinamenti segreteria P.M. al fine di consentire la tempestiva gestione dei depositi pervenuti tramite PDP nonché il controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione, così da riceverne immediata comunicazione.

7) La Procura della Repubblica curerà il puntuale presidio degli indirizzi PEO sopra indicati e la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti. Il difensore potrà accedere al Front office TIAP mostrando la nomina o atto comprovante la medesima depositati telematicamente, unitamente alla "ricevuta di inoltro";

8) La trasmissione a mezzo posta elettronica degli atti per il quali è previsto in via esclusiva l'invio attraverso il Portale dei depositi telematici, non è consentita e non produce alcun effetto di legge.

Nell'eccezionale ipotesi di malfunzionamento del Portale Deposito Atti Penali o di impossibilità (che dovrà essere opportunamente documentata) da parte del difensore ad effettuare il deposito telematico sarà possibile effettuare lo stesso in maniera analogica o tramite pec all'indirizzo di posta *depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it*.

**B) QUANTO ALL'INVIO CON VALORE LEGALE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEGLI ATTI INDICATI DALL'ART. 24 COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE N. 137/2020:**

L'art. 24 del D.L. 137/20 prevede che - per la durata dell'emergenza sanitaria - il deposito di atti diversi da quelli inviabili con il "portale dei depositi penali" debba essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli Uffici Giudiziari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi.

Il provvedimento del Direttore Generale S.I.A. prot. 10791 del 9/11/2020 ha assegnato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno tre caselle di posta certificata, il cui utilizzo sarà suddiviso per materia al fine del più efficiente smistamento degli atti pervenuti.

In particolare si conviene la seguente ripartizione *per materia* delle caselle email:

CASELLA PEC	ATTI DA INVIARE
depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it	Atti indirizzati al PM relativi a misure cautelari personali o reali
depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it	Tutti gli altri atti indirizzati al PM relativi a procedimenti penali in corso, diversi da quelli per i quali è previsto in depositi in via esclusiva attraverso il PDP



depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it	Atti da inoltrare al PM dell'Esecuzione penale
--	--

Affinché il deposito risulti correttamente effettuato ed abbia valore legale devono essere rispettati i seguenti requisiti:

1) Possono essere depositati esclusivamente atti, diversi da quelli per i quali è previsto in via esclusiva il deposito attraverso il PDP, che rechino chiara indicazione degli estremi del procedimento penale (numero di RGNR) e del magistrato titolare; la segreteria è autorizzata a respingere gli atti per i quali non risulti indicato il numero di RGNR;

2) L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;

3) i documenti allegati all'atto del procedimento in formato di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: sono in formato PDF; a le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi;

4) le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;

5) la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti o istanze è pari a 30 Megabyte;

Si conviene inoltre che :

6) nell'oggetto della mail il difensore avrà cura d'inserire numero e anno del procedimento penale e, ove conosciuto, il PM titolare nonché il tipo di atto allegato (secondo il formato: 1000/20 – PM ROSSI: deposito memoria persona offesa);

7) nel testo della mail il difensore specificherà quali e quanti atti vengono allegati;

- alla mail sarà allegato il file in formato PDF con firma analogica o con firma digitale;

- L'Ufficio di Procura, ricevendo atti del procedimento trasmessi agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati, provvederà ad annotare a RGNR, nel campo note estese, la data di pervenimento a mezzo PEC, provvedendo a caricare il file digitale nel fascicolo informatico ed inserendo stampa dell'atto nel fascicolo cartaceo previa annotazione sullo stesso di data e ora di pervenimento, desunti dal report del sistema di posta elettronica certificata.

In attesa dell'adozione di analoghi protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali del distretto, in relazione ai procedimenti riservati alle attribuzioni processuali della Procura distrettuale della Repubblica di Salerno (art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, c.p.p.), si dispone la comunicazione di copia del presente protocollo al Consiglio Nazionale Forense e all'Unione delle Camere Penali, per la partecipazione, rispettivamente, a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle altre Camere Penali.

Il presente protocollo è pubblicato sui siti web della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Salerno

Si dispone infine la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Salerno, 19 novembre 2020.

Allegati:

Manuale utente Avvocato PDP

- provvedimenti del Direttore Generale S.I.A.
  - o prot. 10667 del 4/11/2020
  - o prot. 5477 dell'11/5/2020
  - o prot. n. 10791 del 9/11/2020
- Elenco PEO Segreterie PM Procura Salerno



The image shows three handwritten signatures. The top signature is in black ink and appears to read 'Liberio Licca'. The middle signature is also in black ink and is more stylized. The bottom signature is in blue ink and is also stylized.